



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 12/15/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM
ITALIA S.P.A. E FASTWEB S.P.A. IN MATERIA DI
MISURAZIONE DEL TRAFFICO DEL SERVIZIO BITSTREAM SU
RETE ATM**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) ed, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) ed, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”) del 3 marzo 2014, acquisita dall’Autorità il 3 marzo 2014 al protocollo n. 9981, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società

Fastweb S.p.A. (di seguito “Fastweb”) in materia di misurazione del traffico dati del servizio *bitstream* su rete ATM;

VISTA la nota dell’11 marzo 2014, recante protocollo n. 11208, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del *Regolamento*, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 2 aprile 2014;

VISTA la nota della società Fastweb del 27 marzo 2014, acquisita dall’Autorità in data 27 marzo 2014 al protocollo n. 14278;

VISTI i verbali delle udienze del 2 aprile 2014 e del 29 settembre 2014;

VISTA la comunicazione di Telecom del 18 novembre 2015, acquisita in data 19 novembre 2015 dall’Autorità al protocollo n. 77760, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l’archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 1 dicembre 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella